

Ufficio di registrazione
14-5-03
10001

NON 2.2.2

COPIA
NS

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE TERZA CIVILE**

4983
03

Composta dai seguenti Magistrati:

PUCCI DOTT. GIOVAMBATTISTA	PRESIDENTE EST.
BOVE DOTT. MARIO	CONSIGLIERE
IORE DOTT. ENNIO	CONSIGLIERE

Riunita la Camera di Consiglio, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2676 del Ruolo Generale Contenzioso dell'anno 2001, posta in deliberazione all'udienza collegiale del 14 maggio 2003 e vertente

*ciou 4619
rep - 5927*

TRA

CIANCARELLI LUIGI, elett.te dom.to in Roma, V.le G. Mazzini 120 presso lo studio dell'Avv.to Augusto Principi che lo rappresenta e difende in virtù di delega a margine dell'atto di appello.

APPELLANTE

APPELLATO INCIDENTALE

E

TELECOM ITALIA S.p.A. in persona del procuratore speciale **Avv. Ennio Basile**, giusta procura speciale per notar Callari Bennati di Torino del 16-7-97 Rep. N. 46965, raccolta n. 5596, elett.te dom.ta in Roma, Via Cicerone 28 presso lo studio dell'Avv.to Giovambattista Sgromo che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla copia notificata dell'atto di appello.

APPELLATA

APPELLANTE INCIDENTALE

OGGETTO: Appello a Tribunale Rieti del 14-7/5-9-2000 risarcimento danni da inadempimento contrattuale


A1700

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 14-7/5-9-2000 il Tribunale di Rieti in funzione di giudice unico, ritenuto illegittimo il distacco dell'intenza telefonica n. 0746-497289 (commerciale: cate, gna Affari), intestata a Ciencarelli Luigi, operata dalla s.p.a. Telecom Italia in data 25 marzo 1995, in relazione ad una inesistente morosità per il primo bimestre 1995, condannava la predetta società al risarcimento del danno, in favore dell'attore, liquidandolo in via equitativa in L. 20.000.000, oltre agli interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza ed al rimborso delle spese processuali.

Avverso detta decisione proposta ricorrenza al Tribunale di Rieti, con i motivi di primo grado e chiedendo la condanna della Telecom ad un risarcimento danni pari a L. 3 miliardi.

La società, costituendosi in giudizio, oltre a contestare la doglianza, avanzava appello incidentale. In cui, riproponendo la tesi disattesa in primo grado, negava (primo motivo) ogni sua responsabilità nella causazione dell'evento, deducendo che il distacco era stato causato dall'inadempimento della s.p.a. Come di Riforma di Rieti, istituto delegato al pagamento della bolletta intestata al Ciencarelli, effettuato tramite bonifico, che non aveva provveduto ad inviare le analitiche distinte di pagamento, ma solo una contabile generale contenente l'indicazione dell'importo complessivo addebitato. Con il secondo motivo lamentava.



Atty

CORTE DI APPELLO DI RI

Rilasciato al Sig.

Ciencarelli

N° 1 copia E 17

e N° 1 pernotti


Marchio N°

Urgenza

Totale Diritti € 43.38

Facciate N° 20

Roma, 11 4.12.0



che il Tribunale aveva fatto ricorso ad una valutazione equitativa del danno nonostante i presupposti, rilevando, infine, che la quantificazione del danno in € 3 miliardi, superava l'importo richiesto in primo grado.

All'udienza del 14-5-2003 la causa passava in decisione e veniva autorizzato lo scambio di memorie ex art. 190 c.p.c., con termine scadente il 18-9-2003.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Infondato risulta il primo motivo dell'appello incidentale, da esaminarsi preliminarmente investendo la responsabilità stessa della Telecom.

Rafforza la ricostruzione dei fatti - la C.A.R.I.R.I. - termine per il risarcimento da quo alla parte Telefonica solo un risarcimento generale dell'importo ~~che~~ ^{addebitata} e che, quindi, entore nella disponibilità della Telecom, ma non le analitiche distinte di versamento - parifica avendo, inoltre, - e comunque risultante dalle deposizioni testimoniali - la circostanza che il bancarello aveva provveduto ad effettuare il bonifico entro il termine stabilito per la scadenza, dove suddividere l'argomentazione del primo giudice in ordine alla colpa della Telecom nel distacco della linea telefonica: i funzionari di questa ben conoscevano l'importo generale pagato dagli utenti anche a mezzo bonifico bancario e peraltro non risultava pagato un numero consistente di bollette relative a clienti canini (addirittura 500, secondo la deposizione del teste Nasti, funzionario



rio Telecom) avrebbe dovuto, prima di effettuare il distacco della linea telefonica, svolgere ulteriori accertamenti, posto che il contatto deve essere eseguito con correttezza e buona fede, ai sensi dell'art. 1375 c.c. Non telefonando ai singoli utenti, come inneggiando deduce la difesa dell'appellante incidentale, ma semplicemente chiedendo informazioni e spiegazioni alla C.A.R.I.R.I., come in effetti fecero dopo le proteste degli utenti per l'illecito distacco (cf. deposizioni dei funzionari Telecom Nasti e Occhi-pinti).

Vale la pena rilevare che nel caso di Nasti non si è verificato un ritardo ereditato dalle somme incassate da parte del mandataro, di cui l'utente si avvaleva il relativo rischio, in quanto la somma corrisposta a mezzo bonifico del Conto nella era stata effettivamente ereditata alla Telecom, in una con quelle pagate presso l'istituto di credito dagli altri utenti ed era stato indicato l'intero importo ereditato, che era a conoscenza dei funzionari della parte, nelle ~~parti~~ parti non di inadempimento del mandataro (tute Occhi-pinti: "la C.A.R.I.R.I. in documento l'adempimento Commissione Competitiva, Komite porta, della contabile dei pagamenti"), ma di inadempimento contrattuale alla s.p.a. Telecom Italia, che nello svolgimento del contratto non si è attenuta ai doveri principi di correttezza e buona fede.

L'appellante principale lamenta (primo motivo) che il Tribunale abbia fatto ricorso ad una valutazione equitativa

del danno ex art. 1226 c.c., mentre, invece, dalle deposizioni testimoniali risultava provato un danno quanto meno di £. 200.000.000 l'anno, né aveva considerato quello derivante dalla perdita di immagine del Lianelli, né la perdita di "Charles" (II° motivo) ed aveva adottato una valutazione contraddittoria (III° motivo), in quanto da un lato avrebbe ritenuto provato in base alle testimonianze la mancanza conclusione di un affare, dell'altro non avrebbe dato rilievo alle prove testimoniali, liquidando il danno solo equitativamente.

I tre motivi, da esaminarsi congiuntamente al secondo motivo dell'appello incidentale, investendo questioni comuni, solo solo in fatto probati.

Dalle risultanze testimoniali è risultato quanto appresso:
a) il teste, geometra Petrucci ha riferito di essere stato incaricato del Lianelli, commerciante in oro e preziosi e da un asiatico, tale Kim Sun, di reperire in Brasile l'arteria Nuova (Ri) un locale per l'installazione di un centro commerciale riguardante preziosi; sempre secondo il teste, tra i due stava per essere costituita una società e - sempre in ma presenza - l'asiatico (in) era impegnato a garantire al Lianelli un guadagno annuo di almeno £. 200.000.000. *

A fine marzo (1995), - sempre secondo il teste ed in presenza di questi - l'asiatico, in casa del Lianelli, si allontanò momentaneamente dal gruppo per fare una telefonata,

mentre infatti solo e si allontanò immediatamente assieme a
tele Bigotti. Da altre persone il teste ripeté che quest'ultimo
telefonò telefonicamente al Ciamparelli, chiedendogli che Kim Sun,
che evidentemente non aveva potuto telefonare, lo aveva ritenuto
economicamente inaffidabile, anche gli era stata disallata la
linea telefonica;

b) quest'ultima circostanza è stata confermata anche dal
teste Rattini, agente di commercio, il quale ha dichiarato
di aver incontrato due anni prima della deposizione, all'
aeroporto di Manila il Sun Kim e che, caduta la governa
ragione nei commercianti italiani di preziosi, avevano
perduto del Ciamparelli, che veniva definito dell'asiatico
"persona non affidabile ... un barbone e non aveva nem
meno i soldi per pagare il telefono". Lo stesso Sun Kim
gli ripeté di non aver potuto contattare il Ciamparelli proprio
per via del telefono, che dava un segnale come se fosse "staccato".
Alla luce di queste deposizioni, esattamente il primo
giudice ha ritenuto probati i fatti materiali posti a fonda
mento della domanda, in omaggio al principio secondo cui
la prova dell'esistenza del danno patrimoniale può essere
conseguita con tutti i mezzi di prova ammessi nel nostro
ordinamento (cf. Cass. 18 ottobre 1984 n. 5259); esattamente,
poi, è ricorso ad una valutazione equitativa del danno, de
secondo la costante giurisprudenza della Corte Suprema (ex
plurimis: Cass. 17 maggio 2000 n. 6414) e rimessa al giudice

critério valutativo del giudice non soltanto quando la determinazione del relativo ammontare sia impossibile, ma anche quando la stessa, in relazione alla peculiarità del caso concreto, si presenti particolarmente difficoltosa.

Nella valutazione equitativa non ha, però, tenuto alcun conto delle risultanze probatorie, né ha indicato gli elementi ^{considerati} considerati retti, obliterando, inoltre, l'insegnamento della S.C. (v. Cass. 2 ottobre 1997 n. 9626) secondo cui il giudice allorquando procede ad una valutazione equitativa globale del danno, deve re riduttiva, deve dare qualitativamente conto delle ragioni della riduzione in relazione alle singole voci di danno.

Sul punto, la sentenza merita le censure dell'appellante.

Nella liquidazione sostitutiva, che viene effettuata da questo Collegio, va respinta la richiesta di risarcimento danni per la "perdita di immagine", in difetto di qualsiasi elemento probatorio al riguardo, non potendosi ritenere provato nulla bene della deposizione della teste Melfetti, che gestiva il sito internet del Cantarelli, la quale ha dichiarato di questi, dopo i fatti di causa, non aver più ricevuto comunemente per via telematica, in quanto detta circostanza può essere difesa dai più variati fattori, ben diversi dalle critiche dell'artista.

Altrettanto deve dirsi in quello derivante dalla perdita di "chances", che per essere risarcibile, deve avere un fondamento di verificazione, prova questa che non è stata



*

neanche dedotta, con cui non è stata neanche dedotta
 * qualsiasi cosa per gli eventuali dammi non patrimoniali,
 che non possono ritenersi sussistenti sulla base di mere deduc-
 zioni, in assenza totale di elementi di riscontro in
 ordine al verso di causalità tra l'inadempimento ed il bro-
 neficiario.

Retta il damno patrimoniale, che, sulla base della definizione
 del teste Petrucci, che ha ribattuto di un quadruplo garantito
 * di €. 200.000.000 milioni l'anno e sulla base dell'assenza
 durata media di un rapporto azionistico, che nell'ed quod
plerumque accidit è, di regola, tre anni, viene determinato
 sommativamente da questo Collegio, in €. 600.000.000, pari
 a € 309870,41. In tal modo va riformata la sentenza
 gravata, che va confermata per il resto.

L'entità del quadruplo garantisce, ai sensi dell'art. 92 c.p.c.,
 la compensazione tra le parti della metà delle spese del
 presente grado, ponendosi la restante metà a carico della
 soccombente soccata telefonica, restando la liquidazione di
 cui al dispositivo.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Roma - Sez. III - giudicando sull'ap-
 pello principale e su quello incidentale proposti avverso la
 sentenza del Tribunale di Pistoia del 14-7/5-9-2000, in
 parziale riforma di questa, liquida il danno in € 309870,41
 e, pertanto, condanna la s.p.a. Telecom Italia al pagamento

in favore di Ciambrelli Luigi dell'importo di cui sopra,
confermando per il resto l'imperfetta sentenza.

Condanne, inoltre, la predetta Telecom Italia s.p.a. a
rimborsare a Ciambrelli Luigi la metà delle spese del
presente grado, liquidata della metà in complessivi €
4700,00, di cui € 1500,00 in diritti di prosecuzione
e € 3000,00 in onorari di avvocato, oltre rimborso spese
forfittarie, IVA e CPA come per legge.

Oni deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12-11-2003

Il Presidente estensore
Giovanni Felice

IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA
Dott.ssa Caterina De Angeli

Depositata in Cancelleria

Roma, il 25 NOV. 2003

IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA
Dott.ssa Caterina De Angeli

Copia conforme all'originale che si rilascia a richiesta dell'Avvocato
CIAHARELLI Luigi nell'interesse di
se stesso la forma esecutiva

REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli Uffici Giudiziari che ne siano richiesti ed a
chiunque spetti di mettere in esecuzione il presente titolo, al Pubblico
Ministero di darvi assistenza ed a tutti gli Uffici della forza pubblica
di concorrearvi, quando ne siano legalmente richiesti.

Roma, il 4-12-03

IL CANCELLIERE C1
(Giuseppina Fedele)

